

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO
dell'ACCERTAMENTO con
ADESIONE e dell'AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.1999

INDICE

PARTE I

REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa
- Art. 3 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

- Art. 4 Responsabile del procedimento
- Art. 5 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione
- Art. 6 Definizione degli accertamenti
- Art. 7 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento
- Art. 8 Avvio del procedimento
- Art. 9 Contenuti dell'invito a comparire
- Art. 10 Modalità di invio dell'invito a comparire
- Art. 11 Richiesta di rinvio
- Art. 12 Mancata comparizione del contribuente
- Art. 13 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

- Art. 14 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
- Art. 15 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Art. 16 Atto di accertamento con adesione
- Art. 17 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
- Art. 18 Perfezionamento della definizione
 - Modello di invito a comparire per la definizione dell'accertamento con adesione
 - Modello di rinvio ad altra data della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione
 - Verbale di definizione dell'accertamento con adesione
 - Polizza assicurativa fidejussoria

TITOLO III - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 19 Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 20 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela
- Art. 21 Tributi oggetto del potere di autotutela
- Art. 22 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 23 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 24 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento
- Art. 25 Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo
- Art. 26 Criteri di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela.
Inerzia del funzionario responsabile
- Art. 27 Criteri di priorità
- Art. 28 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 29 Adempimenti degli uffici
- Art. 30 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
Modello di atto di annullamento/revoca dell'avviso di accertamento
Modello di atto di riforma dell'avviso di accertamento
Modello di atto di annullamento/revoca dell'atto di irrogazione delle sanzioni

PARTE I

REGOLAMENTO
SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI
E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*, disciplina:

nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante *"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"*;

nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2
Richiamo a disposizioni normative
ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale"*, e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

Art. 3

Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita⁽¹⁹⁾ al Responsabile del Servizio preposto alla gestione dei singoli tributi locali;

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti⁽²⁰⁾:

(20) Il comune deve barrare la casella dei tributi per i quali intende istituire l'accertamento con adesione.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

Imposta comunale sugli immobili;

Tasse sulle concessioni comunali;

Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 6
Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari⁽²¹⁾.

(21) L'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 218 prevede in realtà alcune eccezioni al principio dell'irrelevanza dell'adesione ai fini extratributari, che sembrano invero non assumere alcun rilievo per i tributi locali.

L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitamente ai singoli tributi.

Art. 7
**Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione
da parte del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un' aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 20 % delle stesse.

Art. 8

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 9

Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 10

Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 11

Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 12

Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 13

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 14

Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 15

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 16

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 17

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate⁽²³⁾

(23) L'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218 del 1997, individua un limite per la rateazione pari ad 8 rate per importi non superiori ai cento milioni.

trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate⁽²⁴⁾ trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ cento milioni.

(24) L'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218 del 1997, individua un limite per la rateazione pari a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 17.

**MODELLO DI INVITO A COMPARIRE PER LA
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Comune di _____

UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via _____

Città _____

prot. n. _____ del _____

Oggetto: accertamento con adesione relativo a _____
_____ (indicare il tributo) per l'anno _____.

D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**INVITO A COMPARIRE PER LA DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. ____ del _____,

INVITA

il Signor _____, nella sua qualità di _____,
a presentarsi davanti al funzionario responsabile del procedimento relativo al tributo in
oggetto, Signor _____,
l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____,
presso gli uffici siti in _____, in via _____, piano _____,
stanza n. _____, per la definizione dell'accertamento con adesione.

Si precisa al riguardo che gli elementi in possesso dell'ufficio, rilevanti ai fini dell'accertamento del tributo in oggetto sono i seguenti:

_____ li

Il responsabile del procedimento
(o suo delegato)

**MODELLO DI RINVIO AD ALTRA DATA DELLA COMPARIZIONE
PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Comune di _____

UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via _____

Città _____

prot. n. _____ del _____

Oggetto: accertamento con adesione relativo a _____
(indicare il tributo) per l'anno _____.

Rinvio della data di comparizione. D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**RINVIO DELLA COMPARIZIONE PER LA DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Questo ufficio, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della richiesta avanzata dell'interessato in data _____, concede il rinvio della data di comparizione comunicata con nota n. _____ in data _____ ed, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____.

INVITA

il Signor _____, nella sua qualità di _____,

a presentarsi davanti al funzionario responsabile del procedimento relativo al tributo in oggetto, Signor _____, l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, presso gli uffici siti in _____, in via _____, piano _____, stanza n. _____, per la definizione dell'accertamento con adesione.

Si precisa al riguardo che non potrà essere concesso alcun altro rinvio della data di comparizione.

_____ li

Il responsabile del procedimento
(o suo delegato)

VERBALE DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Comune di _____

UFFICIO TRIBUTI

prot. n. _____ del _____

Oggetto: verbale di accertamento con adesione relativo a
_____ (indicare il tributo) per l'anno _____.

D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**RINVIO DELLA COMPARIZIONE PER LA DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, presso gli uffici siti in _____, in via _____, piano _____, stanza n. _____, avanti a me(1) _____ è comparso il signor _____ che è intervenuto nella qualità di(2) _____, giusta invito del _____ prot. n. _____ per la definizione dell'accertamento con adesione relativo a _____ (indicare il tributo) per l'anno _____

Iniziato il contraddittorio con il contribuente vengono affrontati i seguenti argomenti:

Il contribuente sostiene che (3):

L'ufficio sostiene che (4): _____

(1) Indicare il nome del responsabile del procedimento e la sua qualifica

(2) Indicare se il soggetto che è intervenuto agisce in nome proprio oppure è rappresentato da un procuratore generale o speciale; In questo ultimo caso la procura deve essere allegata agli atti.

(3) e (4) Indicare sinteticamente le motivazioni che stanno alla base delle posizioni delle parti, al fine di evidenziare i possibili punti di contatto per l'accordo transattivo.

(SEGUE)

Il dibattito si conclude con il seguente accordo:

L'atto di accertamento con adesione è redatto in data

Si ritiene di rinviare ad una successiva data per definire l'accordo, quindi si conviene di fissare

la prossima comparizione in data _____

Conclusosi il contraddittorio con il contribuente o con il suo rappresentante, si è constatata

l'impossibilità di raggiungere la definizione dell'accertamento.

Sono allegati al presente verbale i seguenti documenti che ne formano parte integrante:

1. copia della procura del sig. _____

(da allegare solo nell'ipotesi in cui il contribuente viene rappresentato da un

procuratore

speciale o generale);

2. _____

3. _____

4. _____

_____ li

Il contribuente

*Il responsabile del procedimento
(o suo delegato)*

POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA

OGGETTO: Polizza assicurativa fidejussoria a garanzia della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Con il presente contratto viene stipulata una polizza fidejussoria tra il/la _____ residente/con sede in _____ c. f. n. _____, partita IVA _____ - denominata successivamente parte contraente - e la società _____, con sede in _____ partita IVA _____ - denominata successivamente società -

Premesso che:

1. Il/la _____ risulta debitore nei confronti del comune di _____ per lire _____, (£ _____), debito risultante dall'atto di accertamento con adesione n. _____ del _____;

2. Le somme dovute possono essere versate, a norma dell'art. 8, del D. Lgs. 19 giugno 97 n. 218, anche in rate trimestrali di pari importo per un massimo di otto oppure di dodici nel caso in cui le somme oggetto dell'adesione superano i cento milioni di lire;

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione e che tale versamento è stato effettuato in data _____;

4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al saggio legale vigente al momento della redazione dell'atto di accertamento con adesione;

5. Per il pagamento delle somme corrispondenti alle rate successive alla prima ed ai relativi interessi di rateazione, pari ad un importo complessivo di lire _____ (£ _____), la parte contraente è tenuta a prestare garanzia, con le modalità di cui all'articolo 38-bis del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione delle anzidette somme aumentato di un anno.

(segue)

(segue)

Tutto ciò premesso,
che forma parte integrante della presente polizza,
si stipula quanto segue:

La società _____, autorizzata all'esercizio del ramo
cauzione giusta provvedimento del _____ del _____
pubblicato sulla G.U. _____, n. _____, e quindi in regola con le
disposizioni recate dalla legge 10 giugno 1982, n. 384, domiciliata in

_____ con la presente polizza si costituisce fidejussore della parte contraente la quale accetta per sé
o per i propri successori o aventi causa, e si dichiara responsabile in solido con questi in
relazione a tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, a favore del comune di
_____, per il pagamento degli importi di seguito specificati e
per il periodo di rateazione aumentato di un anno, secondo le condizioni appresso
specificate:

1. somme dovute dalla parte contraente £

2. importo della prima rata versata in contanti £

3. differenza tra i primi due punti (1-2), corrispondente alla somma cui
risulta esposta la parte contraente £

4. interessi complessivi di rateazione £

5. totale (pari alla somma tra il punto 3 ed il punto 4) £

Da versare in ulteriori n. _____ rate trimestrali, con scadenza la prima il
_____ e l'ultima il _____.

(segue)

(segue)

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che disciplinano il rapporto tra la società ed il comune

Articolo 1 - **Oggetto della garanzia** - La società garantisce al comune di _____, per il periodo di tempo indicato nell'articolo 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, la regolare corresponsione alle singole scadenze delle rate, comprensive degli interessi di rateazione, dovute dalla parte contraente secondo quanto indicato in precedenza.

Articolo 2 - **Durata della garanzia** - La validità della garanzia prestata a favore del comune con la stipulazione della presente polizza decorre dal _____ (corrispondente alla data del versamento della prima rata) e per l'intero periodo di rateazione, aumentato di un anno. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 3 - **Avviso di sinistro - Mancato pagamento** - Nel caso in cui la parte contraente non abbia pagato anche una sola rata, il comune, con lettera raccomandata A. R., debitamente motivata, inviata per conoscenza anche alla parte contraente, può richiedere alla società il versamento di tutta la residua somma dovuta, fatta eccezione degli interessi non ancora maturati.

Articolo 4 - **Pagamento** - Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 3, la società provvederà, senza eccezioni, al pagamento delle somme richieste dal comune.

Articolo 5 - **Rinuncia alla preventiva escussione** - La società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione della parte contraente, prevista dall'art. 1944 del codice civile.

Articolo 6 - **Surrogazione** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione finanziaria faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 7 - Rinvio alle disposizioni di legge - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dagli eventuali allegati, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti si rimettono integralmente.

Articolo 8 - Modalità e forma delle comunicazioni alla società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla società in relazione all'attuazione della presente polizza devono essere effettuate mediante lettera raccomandata diretta alla Direzione generale della società o alla agenzia che risulta assegnataria della polizza.

Articolo 9 - Foro competente - Per le controversie tra la società ed il comune è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria ordinaria del distretto in cui è ricompreso il comune stesso.

B) Condizioni generali che disciplinano il rapporto tra la società e la parte contraente

Articolo 10 - Premio - Il premio convenuto nella polizza deve essere corrisposto anticipatamente ed in un'unica soluzione e resta integralmente acquisito alla società anche nel caso di minor durata della polizza.

Articolo 11 - Rivalsa - La parte contraente e gli altri responsabili in solido si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto pagato al comune, oltre alle tasse, bolli, imposte, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fino da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 del codice civile.

Articolo 12 - Rivalsa per il recupero delle somme versate - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della parte contraente.

Articolo 13 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la società può pretendere che la parte contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Articolo 14 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico della parte contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 15 - Rinvio alle disposizioni di legge - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dagli eventuali allegati, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti si rimettono integralmente.

Articolo 16 - Modalità e forma delle comunicazioni alla società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla società in relazione all'attuazione della presente polizza, devono essere effettuate mediante lettera raccomandata diretta alla Direzione generale della società o alla agenzia che risulta assegnataria della polizza.

Articolo 17 - Foro competente - Per le controversie tra la società e la parte contraente è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

La parte contraente

La Società

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Articolo 11 - Rivalsa -

Articolo 13 - Controgaranzia -

Articolo 17 - Foro competente -

La parte contraente

TITOLO III ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 19

Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 20

Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita: al Responsabile del servizio preposto alla gestione dei singoli tributi locali.

2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al Sindaco⁽²⁶⁾.

(26) Il comune deve indicare il soggetto che può agire in via sostitutiva rispetto a quello che può in via ordinaria esercitare l'autotutela. Il comune potrà altresì specificare quali sono i casi in cui si incorre nella "grave inerzia".

3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 21

Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti⁽²⁷⁾:

(27) Il comune deve barrare la casella dei tributi per i quali intende istituire l'accertamento con adesione.

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tasse sulle concessioni comunali;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 22

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 23

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 24

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 25

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 23 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori al 90 %⁽²⁸⁾

(28) Il comune può diversificare la percentuale in ragione del tipo di tributo oggetto del procedimento di riesame.

dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;

se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

2. Al fine di indirizzare le scelte del comune in ordine all'esercizio del potere di autotutela l'ufficio Tributi ⁽²⁹⁾

(29) Può essere individuato ad esempio l'ufficio legale dell'ente come quello preposto ad effettuare una rilevazione di situazioni in cui maggiormente si registra la soccombenza dell'ente locale.

provvede ad individuare periodicamente con cadenza trimestrale ⁽³⁰⁾

(30) Indicare il termine entro il quale deve essere fornito l'elenco dei casi per poter procedere all'esercizio dell'autotutela.

una serie di casi in base ai quali può essere esercitato il potere di revoca, enucleando le situazioni più a rischio con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

Art. 26

Criteri di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile

1. Il funzionario designato a norma dell'art. 20 del presente regolamento, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a:

£ 20.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;

£ 20.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

£ 20.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

£ 20.000 per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

£ 20.000 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;

£ 20.000 per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;

£ 20.000 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;

2. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento sia superiore a £ 500.000⁽³¹⁾,

(31) L'importo può essere eventualmente diversificato in ragione dei diversi tributi oggetto dell'esercizio del potere di autotutela.

il funzionario responsabile che procede all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale ⁽³²⁾.

(32) Il comune deve indicare il soggetto che deve emettere il parere di annullamento o di revoca. A seconda dell'importo concretamente stabilito dall'ente, il parere potrebbe essere emesso da soggetti, quali il Ragioniere capo, che sono direttamente coinvolti nella gestione delle entrate e che più di tutti quindi possono anticipare gli effetti negativi che un eventuale mancato introito potrebbe determinare a carico del bilancio dell'ente comunale.

3. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dalla Giunta Comunale ⁽³³⁾, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

(33) Il comune può indicare il soggetto che si sostituisce al funzionario designato in caso di inerzia.

Art. 27

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 28

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 29

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 30
Criteria di economicità per l'inizio o l'abbandono
dell'attività contenziosa

1. Il comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, non superi⁽³⁴⁾:

(34) L'importo può essere eventualmente diversificato in ragione dei diversi tributi oggetto dell'esercizio dell'autotutela.

le £ 1.500.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;

le £ 1.500.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

le £ 1.500.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

le £ 1.500.000 per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

le £ 1.500.000 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;

le £ 1.500.000 per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;

le £ 1.500.000 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

2. Il comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.

3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a £ 1.500.000⁽³⁵⁾

(35) Il comune può determinare un importo valido per ogni tributo, o, al contrario, articolarlo a seconda delle specifiche caratteristiche di ogni tassa o imposta.